



MUNICIPALITÀ 1
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO

Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA N° 1 del 20/01/2017

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico con chiusura al transito veicolare per lavori ENEL in Vico Belledonne.

Tipologia: chiusura al transito veicolare.

Strade interessate: vico Belledonne – via Cavallerizza – Via Bisignano – Largo Ferrandina

IL DIRIGENTE

premessso

- che l'ENEL deve eseguire lavori di scavo in Vico Belledonne, altezza civico 11, dal 6 all'11 Febbraio 2017;
- che le strade interessate sono inserite nell'elenco di viabilità secondaria di competenza della Municipalità;

rilevato

- che per garantire la viabilità nella zona occorre variare alcuni sensi di marcia;

visto

- l'esito della conferenza dei servizi del 17/01/17;

ritenuto

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.

Letto

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

istituire il seguente dispositivo di traffico dalle ore 7 del 06/02/17 alle ore 20 dell'11/02/17

- **chiusura** al transito veicolare di Vico Belledonne;
- **inversione** del senso di marcia di Via Cavallerizza;
- **inversione** del senso di marcia del tratto di Via Bisignano compreso tra Via Cavallerizza e l'incrocio con Via Alabardieri;
- **istituzione** del senso unico di marcia alternato in Largo Ferrandina dinanzi la scuola Tito Livio solo per residenti ed autorizzati;
- **istituzione** del senso unico di marcia alternato in Vico Belledonne solo per residenti ed autorizzati.

Sospendere la ZTL Belledonne mediante lo spegnimento delle telecamere di controllo di accesso al varco Belledonne ed a Via Cavallerizza.

Il tutto secondo il grafico allegato.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dalla data di installazione della conseguente segnaletica ad opera della ditta esecutrice dei lavori in questione.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE

Arch. Giulio Aurino

